



# CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Originale

**ORDINANZA N. 107 DEL 26/11/2020**

**Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VENDITA DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE USATE DURANTE IL MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE - "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS - COVID 19".**

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 05/03/2020 n. 13 successivamente abrogato dal decreto Legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis e dell'articolo 4;

**VISTO** il decreto-legge 25/03/2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020 n. 35 e in particolare gli articoli 1-2 c.1;

**VISTO** il decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/07/2020 n. 74 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30/07/2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25/09/2020 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31/01/2020»;

**VISTO** il decreto-legge 07/10/2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020»;

**VISTE** le linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome in data 08/10/2020 di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il DPCM del 03/11/2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus COVID-19”;

**VISTA** l'Ordinanza n. 151 del 12/11/2020 del Presidente Regione Veneto recante “ Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus COVID-19 emanate dalla Regione Veneto, che alla lettera a) Misure di carattere generale: a.4 sancisce il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) Nel caso di mercati all'aperto, l'adozione di una perimetrazione;
- b) Presenza di un unico varco d'accesso separato da quello d'uscita;
- c) Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo all'area di vendita;
- d) Applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 03/11/2020;

**CONSIDERATA** la difficoltà di garantire la sanificazione della merce usata e sfusa a seguito della manipolazione da parte dell'utente;

**VISTO** che non può essere garantita l'esposizione della merce in modo ordinato (senza ammassamenti) al fine di evitare l'avvicinamento interpersonale al sotto delle distanze di sicurezza;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 23/25159 del 18/11/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 156 datata 24/11/2020 del Presidente Regione Veneto recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

**VISTO** il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione temporanea della vendita di abbigliamento e calzature usate durante il mercato ordinario settimanale del giovedì, a partire dal giorno 26/11/2020, e comunque per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 03/11/2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 156 del 24/11/2020, nonché delle successive proroghe ed estensioni disposte dallo Stato e dalla Regione in merito all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto a) e b) e c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 a € 3.000, così come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **INDIVIDUA**

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Capo della 5<sup>a</sup> Area;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia comunicata al S.E. il Prefetto;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.
- Sia trasmessa al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Montagnanese;

Montagnana, li 26.11.2020

**IL SINDACO**  
**Loredana BORGHESAN**  
Documento Firmato Digitalmente  
Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)

/